LEGISLATURA XVI — 42 SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GIUGNO 1890

documenti rimessi dal richiedente o da perizia risulti che i rimanenti beni vincolati rappresentino la garanzia cui ha diritto l'Istituto per le restanti somme dovute e loro accessori a norma di legge.

"Ogni spesa di perizia e degli atti da compiersi a tal uopo dovrà essere pagata dal richiedente la liberazione. "

Il Ministero accetta?

Giolitti, ministro del tesoro. Il Ministero accetta questa disposizione, la quale ha per iscopo di rendere più facile la liberazione parziale della proprietà. Attualmente, quando si paga una parte del debito, rimane ridotta la cifra dell'ipoteca, ma questa seguita a colpire l'intero fondo. Qui invece, al proprietario che abbia pagato una parte del debito, si da facoltà di far ridurre la ipoteca ad una parte della proprietà che ne sia colpita, e, siccome giova il non avere troppa proprietà vincolata, il Ministero accetta la proposta.

Presidente. La Commissione accetta?
Reux, relatore. La Commissione accetta.

Presidente. Pongo a partito questa proposta. Chi intende di approvarla si compiaccia di alzarsi.

(È approvata).

Ora viene una proposta aggiuntiva dell'oncrevolo Materi. La mantiene?

Giolitti, ministro del tesoro. Se l'onorevole presidente me lo permettesse, desidererei fare una preghiera all'onorevole Materi, ed è di non voler insistere nella sua proposta.

Lo scrivere in una legge di Credito fondiario, la quale tende ad ottenere credito dall'estero, degli articoli con i quali si darebbe facoltà all'autorità giudiziaria di concedere proroghe ai mutuatari morosi, evidentemente raggiungerebbe uno scopo contrario a quello che noi ci prefiggiamo di ottenere, e cioè, specialmente, un largo credito per la nostra proprietà rurale.

Lascio da parte le considerazioni di diritto comune, il quale, evidentemente, sarebbe offeso da una legge che desse facoltà all'Autorità giudiziaria di concedere coteste proroghe. Ma, considerata la proposta anche dal solo punto di vista dell'interesse della proprietà, dal solo punto di vista economico, io credo che sarebbe pericolosissimo accoglierla nella legge.

Pregherei quindi l'onorevole Materi, anche per lo scopo ch'egli si propone, di rinunziare a questi

Presidente. Onorevole Materi, non insiste? Voci. No! no!

Materi. Io non insisto, ma faccio un augurio a me stesso e cioè che non si debba un giorno invocare quest'espediente, della cui necessità io ebbi l'enore di esporre le ragioni, da colore che sono così poco disposti a votarlo.

Presidente. L'onorevole Materi ritira i suei articoli aggiuntivi. Ora viene un altro articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Cavallini ed altri deputati, ed è il seguente:

" Qualora entro sei mesi dalla data della presente legge il nuovo Istituto non abbia cominciato regolarmente l'esercizio del Credito fendiario, la presente legge cesserà di avere effetto nelle disposizioni relative alla creazione del nuovo Istituto e alla limitazione delle zone degli Istituti esistenti. n

Giolitti, ministro del tesero. Se la Camera me lo permette, rispondo addirittura in ordine a quest'articolo, prima ancora che l'onorevole Cavallini abbia parlato, per fargli una preghiera: se egli acconsente di scrivere il termine di un anno, non abbiamo difficoltà ad accettarlo, perchè noi speriamo bensì che l'Istituto fondiario funzionerà anche prima di sei mesi, ma è pur sempre utile non aver davanti a noi un termine troppo ristretto. Potrebbe avvenire qualche incidente imprevedibile, il quale richiedesse un tempo più lungo: quindi lo pregherei di sestituire alle parole sei mesi le altre: un anno.

Cavallini. A me pare sia troppo (No, no!); ma, nel desiderio che la mia proposta venga accettata, consento di modificarla nel senso espresso dall'onorevole ministro.

Presidente. Metto dunque a partito l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Cavallini ed altri cella sostituzione delle parole un anno alle altre sei mesi.

 $(\dot{E}\ approvato).$ 

Demani in principio di seduta si procedera alla votazione a scrutinio segreto di questo di segno di legge e occorrendo l'onorevole relatore riferirà intorno al coordinamento. Il disegno di legge verrà stampato in tutti i suoi articoli.

Roux, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Roux, relatore. Volevo appunto pregar la Camera di consentire che prima di passare alla votazione di questa legge, si possa coordinarla, per le citazioni, i confronti e le correzioni che, per caso, fossero necessari nella dicitura della legge.

Presidente. Dunque, allora rimane inteso che, domani, in principio di seduta...

Voci. Quale?